



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori THALER AUSSERHOFER e PINZGER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2012**

Istituzione dell'ufficio del Garante dei diritti degli animali

ONOREVOLI SENATORI. – In Europa ed in Italia la legislazione sulla tutela degli animali è articolata e completa, ciò dimostra che si sono compiuti significativi passi avanti per tutelare gli animali sia domestici che selvatici o di allevamento da ogni forma di sevizia, maltrattamento o sfruttamento che possa ledere la loro dignità di esseri viventi.

Con il presente disegno di legge si intende istituire l'ufficio del Garante dei diritti degli animali. Tale organismo ha il compito di vi-

gilare sul rispetto delle leggi e dei regolamenti locali, nazionali ed europei a tutela degli animali. Si realizzerebbe così una rete di controllo organica e capillare su tutto il territorio nazionale che attraverso le opportune interazioni tra i vari uffici darebbe un quadro completo dell'entità, su scala nazionale, di fenomeni odiosi quali come il randagismo, il commercio internazionale illegale di cuccioli, o le sevizie nonché degli strumenti per contrastarli.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine di realizzare sull'intero territorio nazionale un piano organico di interventi volti alla salvaguardia e alla tutela degli animali è istituito, con autonoma rappresentanza sul territorio nazionale, l'ufficio del Garante dei diritti degli animali, di seguito denominato «Garante».

## Art. 2.

*(Garante)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nomina, con proprio decreto, il Garante, selezionandolo tra persone di comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia dei diritti degli animali.

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato.

3. Il Garante è investito dei poteri e della facoltà necessari a svolgere il proprio incarico.

4. Il Garante non percepisce alcuna indennità e la sua nomina non può essere cumulata con altre a carattere elettivo.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni istituiscono presso le loro sedi gli uffici del Garante, avvalendosi del personale già a loro disposizione.

## Art. 3.

*(Compiti del Garante)*

## 1. Il Garante:

a) vigila sulla corretta applicazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di tutela dei diritti degli animali;

b) vigila sull'attività di enti e associazioni animaliste nonché su soggetti pubblici e privati che operano con animali e, qualora ravvisasse la commissione di reati, provvede a denunciarli o a segnalarli all'autorità giudiziaria;

c) promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado;

d) riceve segnalazioni dai privati cittadini;

e) segnala al Governo l'utilità di eventuali provvedimenti legislativi al fine di garantire una più adeguata tutela dei diritti degli animali e di adeguare tempestivamente la legislazione italiana a quella europea.

## Art. 4.

*(Costituzione di parte civile)*

1. Il Garante e i suoi uffici regionali e comunali possono costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge nei giudizi riguardanti i reati di uccisione, di maltrattamento e di abbandono di animali di cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale.

## Art. 5.

*(Rapporto annuale)*

1. Il Garante, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, pubblica un rapporto

in merito all'attività annuale svolta nei dodici mesi precedenti.

Art. 6.

*(Finanziamento)*

1. Al finanziamento delle spese degli uffici del Garante e degli uffici dei garanti regionali e comunali si provvede mediante finanziamenti dell'Unione europea, nonché donazioni, lasciti ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati. Il rendiconto delle spese è contenuto nel rapporto di cui all'articolo 5.





